



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Prima Sezione Lavoro**



in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA
all'udienza del **3 dicembre 2019**, all'esito della camera di consiglio (ore
17,35) ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. **25247** del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno **2018**, vertente

T R A

██████ S.r.l. – in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Camillo
Tripicchio – elettivamente domiciliata in Cosenza, alla via Mario Mari, n. 1/c,
presso lo studio dell'avv. Nicola CELLINI che la rappresenta e difende in virtù
di procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente

RICORRENTE – CONVENUTO IN RICONVENZIONALE

E

**I.N.P.G.I. – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Gio-
vanni Amendola”** – in persona del suo presidente e legale rappresentante *pro
tempore*, dott.ssa Marina Macelloni – elettivamente domiciliato presso
l'Ufficio legale dell'Istituto in Roma, alla via Nizza, n. 35, e rappresentato e
difeso dall'avv. Bruno E. PONTECORVO in virtù di procura in calce alla
memoria di costituzione

CONVENUTO – ATTORE IN RICONVENZIONALE

OGGETTO: impugnazione verbale ispettivo

CONCLUSIONI DELLE PARTI:



L'avv. N. Cellini, per la ricorrente: "...a) accertata la pregiudizialità con l'odierno procedimento del giudizio iscritto al n. 1151/2017 RGL, pendente dinanzi il Tribunale Civile di Cosenza – Sezione Lavoro-, introdotto dal sig. [REDACTED] per le medesime questioni e per l'identico periodo di cui ai verbali ispettivi, provvedere, di conseguenza, alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.; b) in ogni caso, nel merito accogliere la presente domanda di accertamento negativo del credito contributivo e, per l'effetto, dichiarare che nessuna irregolarità previdenziale e/o contributiva è stata posta in essere dalla [REDACTED] S.r.l. per tutte le contestazioni o, in subordine, solo per quelle che risulteranno infondate in corso di causa, di cui ai verbali ispettivi in atti. Con vittoria di compensi e spese legali da distrarsi in favore del procuratore costituito".

L'avv. B. E. Pontecorvo, per il convenuto: "... - in via principale, rigettare il ricorso ex art. 442, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni rappresentate in narrativa e comunque in quanto non provato; per l'effetto accertare dichiarare che, nel periodo preso in esame dai Verbali di accertamento n. 910-01 e 910-02: 1) la Società non ha determinato l'imponibile previdenziale sulla base del CCNL FNSI - AER ANTI CORALLO, con conseguente mancata corresponsione all'INPGI dei contributi sull'indennità di coordinamento redazionale di cui all'art. 2, punto C del CCNL richiamato (giornalista [REDACTED]) ed erronea determinazione dell'imponibile contributivo ai sensi degli artt. 7, 17 e 18 del medesimo CCNL per i giornalisti [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] 2) tra la Società e il giornalista [REDACTED] è intercorso un rapporto di lavoro giornalistico subordinato a tempo pieno; in via riconvenzionale e previa fissazione di udienza ex art. 418 c.p.c.: - accertata e dichiarata l'erronea determinazione dell'imponibile contributivo per i giornalisti dipendenti [REDACTED] [REDACTED]



gamento integrale dei contributi solo per disoccupazione in favore dei dipendenti indicati nel verbale ispettivo.

La società ricorrente ha quindi dedotto che essa, contrariamente a quanto opinato dai funzionari verbalizzanti, ha correttamente fatto riferimento, per computare i contributi previdenziali, al contratto collettivo effettivamente applicato in azienda, cioè il c.c.n.l. FRT anziché il c.c.n.l. "FNSI AERANTI-CORALLO" il quale ultimo prevede il diritto anche ad una indennità redazionale, poiché il primo è quello valido su tutto il territorio nazionale per il settore delle *"aziende private, ivi comprese le agenzie di informazione radiotelevisiva, esercenti servizi radiotelevisivi comunque realizzati con attività di produzione, post-produzione, emissione, edizione e messa in onda, distribuzione e commercializzazione dei programmi e a tutti i lavoratori in esse occupati qualunque attività o mansioni svolgano"*; e che, conseguentemente, i contributi sono stati sempre corrisposti nella misura dovuta.

Per quanto riguarda la posizione di [REDACTED] che è ritenuto, negli atti impugnati, aver lavorato ininterrottamente in regime di subordinazione ed a tempo pieno dal 1° settembre 2014 al 27 dicembre 2016, e non già solo per due brevi periodi ed a tempo parziale, con conseguente obbligo di versamento dei corrispondenti contributi previdenziali, la società ricorrente ha rilevato in primo luogo che pende giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza, proposto dal [REDACTED] per il medesimo accertamento del proprio rapporto di lavoro e delle mansioni svolte, sicché sussiste vincolo di pregiudizialità con conseguente obbligo di sospensione del presente processo in attesa della definizione di quello proposto dal lavoratore. Ha poi dedotto che è onere degli enti previdenziali provare che il [REDACTED] abbia lavorato per il tempo e con le modalità indicate nei verbali ispettivi e che abbia svolto attività di natura giornalistica; che invece il predetto, salvo i due periodi in cui è stato assunto a tempo parziale con mansioni di giornalista (cioè dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 e dal 1°



settembre 2016 al 27 dicembre 2016), ha collaborato, dalla fine del 2014 sino a quando è stato assunto ad ottobre 2015, in forma autonoma dapprima per predisporre un progetto al fine di spostare il segnale dell'emittente radiofonica "Radio [REDACTED]" dalla sede di Quattromiglia di Rende a quella di Rende e poi per assistere il direttore della testata giornalistica, sig.ra S. [REDACTED] quale *speaker* nel programma di informazione mattutino leggendo, quando necessario, articoli e notiziari; che, inoltre, dal gennaio 2016 il [REDACTED] ha proseguito il rapporto di collaborazione tecnico-artistica quale consulente esterno senza svolgere alcuna attività giornalistica, venendo poi nuovamente assunto a tempo indeterminato e parziale il 1° settembre 2016; e che, pertanto, anche in relazione al [REDACTED] a, non è ravvisabile alcuna omissione contributiva.

La società ha quindi convenuto in giudizio sia l'INPGI che l'INPS ed ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte.

Con memoria depositata in data 30 ottobre 2018 l'INPGI si è costituito nel presente giudizio ed ha esposto anzitutto che la fattispecie che viene in rilievo non è quella del contratto collettivo applicabile ai rapporti di lavoro *de quibus*, ma piuttosto quella degli importi da porre a base del calcolo dei contributi.

Il convenuto ha infatti sostenuto che non è contestato il pieno diritto della soc. [REDACTED] di aderire a qualsivoglia organizzazione di datori di lavoro che operano nell'ambito dell'emittenza radiotelevisiva, ma che debba essere applicata la disciplina stabilita dalla legge per la determinazione del *quantum* della contribuzione obbligatoria.

A tal proposito l'INPGI ha dedotto che l'art. 2, comma 25, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, prevede che "*l'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei*



contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.

Pertanto l’Istituto sostiene che non vi sarebbe alcun dubbio che la FNSI – sindacato nazionale unitario dei giornalisti italiani, firmatario del c.c.n.l. AERANTI CORALLO (e non del c.c.n.l. FRT) – sia l’unico organismo nazionale di rappresentanza sindacale dei giornalisti italiani; l’ente convenuto ha dedotto di conseguenza l’operatività del contratto collettivo sottoscritto dal predetto sindacato ai fini dell’applicazione delle norme della Legge n. 389 del 1989 e della Legge n. 549 del 1995, con la conseguente inclusione nella retribuzione imponibile *ex art. 1* della Legge n. 389 del 1989, anche degli importi derivanti da istituti quali la tredicesima o l’indennità redazionale e quelli che risultano dalla disciplina del *part-time* stabilita dall’art. 7 del c.c.n.l. FNSI - AERANTI CORALLO.

Per quanto concerne la riqualificazione del rapporto di lavoro del giornalista ██████████ l’INPGI – richiamata la pendenza del giudizio proposto dal lavoratore dinanzi al Tribunale di Cosenza – ha rilevato che vi è prova della prestazione di attività in regime di subordinazione, come desumibile già dagli elementi di fatto emersi in sede di accertamento ispettivo.

A tal proposito, ha ritenuto rilevanti le circostanze che gli ispettori hanno avuto modo di riscontrare, relativamente al rapporto di lavoro del giornalista ██████████, nei periodi indicati nel verbale di accertamento, mediante la documentazione esaminata e le dichiarazioni e testimonianze raccolte, e segnatamente:

- impegno lavorativo a tempo pieno per l’intero periodo contestato, con necessità di garantire la presenza quotidiana in redazione e comunque la copertura delle quotidiane esigenze di informazione e produzione radiofonica;
- utilizzo di mezzi e strumenti di lavoro di proprietà della società;



- svolgimento, costante e senza soluzione di continuità, di un'attività giornalistica riconducibile al ruolo di *teleradiogiornalista*: realizzazione di contenuti radiofonici, interviste, inchieste, rubriche, notiziari;

- la messa a disposizione, senza limiti, delle energie lavorative anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra, allo scopo di approfondire le notizie o aggiornarle agli sviluppi degli avvenimenti seguiti;

- l'espletamento delle mansioni giornalistiche presso la sede dell'azienda;

- lo stabile, costante inserimento nell'organizzazione lavorativa dell'emittente, che non poteva prescindere, per il suo funzionamento, dall'apporto fornito dal giornalista in questione.

L'INPGI ha quindi avanzato domanda riconvenzionale per la condanna della società al pagamento dei contributi e delle relative sanzioni ed ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte.

L'INPS, costituitosi il 2 novembre 2018, ha in primo luogo eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice adito, essendo competente, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., il Tribunale di Cosenza nel cui circondario ha sede il proprio ufficio deputato a ricevere i contributi.

Nel merito l'INPS ha ritenuto che vi sia stata violazione delle norme previdenziali e delle disposizioni previste dalla legge per il lavoro dipendente e che detta circostanza si desume agevolmente dai fatti accertati dagli ispettori verbalizzanti, ciò in quanto la società ricorrente ha: 1) errato nella determinazione dell'imponibile previdenziale, violando la condizione di rispetto della parte economica della contrattazione collettiva, per la fruizione delle agevolazioni contributive; 2) impiegato un lavoratore subordinato senza la preventiva comunicazione d'instaurazione del rapporto di lavoro.

Con ordinanza del 20 dicembre 2018, previa separazione della causa proposta nei confronti dell'INPS da quella proposta nei confronti dell'INPGI, è



stato dichiarato il difetto di competenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Cosenza in merito alla domanda avanzata nei confronti dell'INPS.

Con sentenza non definitiva del 3 ottobre 2019, n. 8375, il Tribunale: a) ha condannato la soc. [REDACTED] S.r.l. al pagamento, in favore dell'INPGI, del complessivo importo di €11,442,00, oltre ulteriori sanzioni civili sulla sorte capitale dal 4 dicembre 2017 fino all'effettivo soddisfo; b) ha dichiarato che E [REDACTED] [REDACTED] ha lavorato quale giornalista, per venti ore settimanali, dal 22 dicembre 2014 al 16 dicembre 2016, e che sono dovuti dalla società ricorrente i corrispondenti contributi commisurati alle retribuzioni spettanti ad un tele-radiogiornalista 24 mesi secondo il c.c.n.l. AERANTI CORALLO - FNSI, e le relative sanzioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Posto quanto accertato con la sentenza non definitiva del 3 ottobre 2019, in conformità alle indicazioni contenute nella contestuale ordinanza, l'INPGI ha computato i contributi e le relative sanzioni dovute per la posizione assicurativa del giornalista [REDACTED] a. La società non ha formulato alcuna osservazione sul conteggio elaborato dell'Istituto.

Deve perciò condannarsi la soc. [REDACTED] S.r.l. al pagamento – fermo quanto stabilito con la detta sentenza – della ulteriore somma di €7.592,00#, di cui €5.038,00 per contributi ed €2.554,00 per sanzioni civili, oltre ulteriori sanzioni civili sulla sorte capitale dalla data dei verbali (4 dicembre 2017) fino all'effettivo soddisfo.

2. - Come rammentato dalla stessa società nelle note depositate il 15 novembre 2019, secondo la Corte di Cassazione non è possibile far luogo alla sospensione del processo ai sensi né dell'art. 295 né dell'art. 337 c.p.c. per il fatto che l'Istituto ha proposto appello avverso la sentenza non definitiva, mentre manca il consenso dell'INPGI alla sospensione ex art. 279, 4° comma, c.p.c. (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 24/03/2015, n. 5894).



3. - Le spese di lite, in considerazione della parziale fondatezza della domanda riconvenzionale, possono essere compensate in ragione di un terzo, ponendosi la restante parte a carico della società ricorrente.

Si precisa che in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, per controversie di valore compreso tra €5.200,00 ed €26.000,00. Può farsi riferimento alle dette tabelle nel loro valore medio data la relativa complessità delle questioni esaminate. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotta dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A., C.P.A. e contributo unificato di €43,00, come per legge.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla soc. █████ S.r.l., con ricorso depositato il 26 luglio 2018, nonché sulla domanda riconvenzionale proposta dall'INPGI con memoria depositata il 30 ottobre 2018, ogni altra richiesta disattesa, così provvede:

1. - condanna la soc. █████ S.r.l. al pagamento, in favore dell'INPGI, del complessivo importo di **€7.592,00#**, di cui €5.038,00 per contributi ed €2.554,00 per sanzioni civili, oltre ulteriori sanzioni civili sulla sorte capitale dal 4 dicembre 2017 fino all'effettivo soddisfo;
2. - condanna la soc. █████ S.r.l. al pagamento, in favore dell'INPGI, dei due terzi delle spese di giudizio che liquida per l'intero in complessivi €5.905,00#, di cui €770,00# per spese generali ed €5.135,00# per com-



pensi, oltre IVA, CPA e contributo unificato di €43,00#, dichiarando
compensata la restante parte sull'intero sopra determinato.

Roma, 3 dicembre 2019

Il Giudice
dott. Antonio M. Luna

